

Scuola, sono legittime le benedizioni pasquali

Cobas Sicilia minaccia denunce penali

Ma per legge decide il Consiglio d'istituto

Incampo, esperto Cei: due sentenze del Consiglio di Stato, una del Tar del Veneto e una circolare ministeriale, confermano la «piena legittimità»

La Quaresima non è ancora cominciata ma c'è chi già sta lavorando per evitare che nelle scuole, «in prossimità delle festività pasquali», si organizzino attività «di natura religiosa». Succede in Sicilia dove i Cobas hanno inviato una lettera a tutte le istituzioni scolastiche, minacciando persino di ricorrere all'autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, «in caso di conoscenza o notizia di violazione» delle leggi. Che, però, osserva Nicola Incampo, esperto per l'Insegnamento della religione cattolica della Conferenza episcopale italiana e del sito www.culturacattolica.it, lo stesso sindacato dimostra di non conoscere.

«Per sostenere che nelle scuole non si possono promuovere attività di “natura religiosa”, come per esempio, le tradizionali benedizioni pasquali - spiega Incampo - i Cobas citano una sentenza del Tar dell'Emilia Romagna del 1993. Un pronunciamento ribaltato da ben due ordinanze del Consiglio di Stato, [la 391](#) e la [392 del 26 marzo 1993](#) e dalla sentenza [3635 del 2007 del Tar del Veneto](#).

Proprio quest'ultima, aggiunge Incampo, ha messo un punto fermo circa la possibilità, per i vescovi diocesani, di effettuare visite pastorali nelle scuole. Respingendo un ricorso dell'Uaar, l'Unione degli atei, contro la visita di un presule in un istituto, i giudici amministrativi hanno confermato la «la piena legittimità di queste manifestazioni».

Inoltre, a dimostrazione della «malafede» dei promotori dell'iniziativa siciliana, viene «spacciata per circolare ministeriale, un semplice parere dell'Avvocatura dello Stato, che il Ministero non ha mai per altro recepito».

Per evitare che, dalla Sicilia, queste informazioni scorrette e, soprattutto, le minacce a dirigenti e docenti, si propaghino ad altre regioni, Incampo ritiene necessarie alcune puntualizzazioni.

«Da oltre vent'anni- ricorda - è in vigore la circolare ministeriale 13 febbraio 1992, che stabilisce che "il Consiglio di circolo o di istituto possa de-

liberare di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste. Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del vescovo". L'unica condizione posta - aggiunge Incampo - è che la partecipazione degli alunni e dei docenti dovrà essere libera. Ma non credo che nessuno nelle scuole italiane abbia mai pensato di imporre con la forza la partecipazione a queste attività».

Semmai è vero il contrario. E cioè che c'è chi vorrebbe imporre alle scuole, limitandone autonomia e libertà, che cosa proporre e cosa no. Decisioni queste che spettano unicamente al Consiglio di istituto.

«Dirigenti e insegnanti possono stare tranquilli - conclude Incampo-: nessuno li potrà denunciare nel caso volessero promuovere, con il via libera del Consiglio d'istituto, iniziative per la Quaresima o la Pasqua con i propri studenti».

Vedi anche: [Atti di culto e Visita pastorale Arcidiocesi di Bologna](#)